

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 2020/11
Legnago, 20.05.2020

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO RILANCIO

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Vi presentiamo una sintesi delle principali disposizioni di carattere economico-fiscale contenute nel **decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Decreto Rilancio"**.

Versamenti IRAP

Non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo all'anno di imposta 2019 (10% dell'importo IRAP).

Non è dovuto il versamento del primo acconto IRAP pari al 40% dell'IRAP 2019 al netto degli eventuali crediti.

Contributi a fondo perduto

Spetta alle imprese che hanno realizzato ricavi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro.

E' necessario verificare che i ricavi realizzati nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 risultino inferiori ai due terzi e se ricorre la condizione, si calcola sui minori ricavi una percentuale di contributo pari al:

- 20% per imprese che nel 2019 hanno realizzato ricavi fino a 400 mila euro;
- 15% per imprese che nel 2019 hanno realizzato ricavi fino a 1 milione di euro;
- 10% per imprese che nel 2019 hanno realizzato ricavi fino a 5 milioni di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Le modalità di richiesta del contributo verranno indicate con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Credito di imposta su canoni di locazione

E' riconosciuto a imprese e professionisti con ricavi inferiori a 5 milioni un credito del 60% su canoni di locazione, leasing e concessioni relativi a immobili ad uso non abitativo destinati ad uso commerciale, industriale, artigianale, agricolo, di interesse turistico e professionale. Il credito è concesso anche per affitti di azienda o su contratti di servizio complessi.

Il credito spetta in ogni caso (cioè senza il limite dei ricavi) per affitti di strutture alberghiere.

Il credito spetta unicamente sull'importo pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sempreché ci sia stata una riduzione dei ricavi almeno del 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.

il credito si può utilizzare in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione ed è possibile anche cederlo ad istituti di credito o al locatore.

Il credito non è cumulabile con quello previsto dal DL 17 marzo 2020 n. 18.

Le modalità attuative verranno indicate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Indennità 600 euro aprile 2020

Gli stessi soggetti che hanno avuto diritto al riconoscimento dell'indennità di euro 600 per il mese di marzo possono richiederla anche per il mese di aprile 2020.

I liberi professionisti iscritti alla gestione separata e i CoCoCo possono richiedere un'indennità di euro mille per il mese di maggio 2020 se nei mesi di marzo/aprile 2020 hanno realizzato compensi inferiori al 33% rispetto agli stessi mesi del 2019.

L'indennità spetta anche ai lavoratori autonomi che a seguito del Covid-19 hanno cessato l'attività.

Incentivi per efficientamento energetico

Viene riconosciuto un credito d'imposta del 110% per specifiche attività volte all'efficientamento energetico (caldaie, fotovoltaico, etc).

Le modalità applicative verranno indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Versamenti imposte

I versamenti già prorogati con DL 8 aprile 2020 n. 23 sono prorogati nuovamente al 16 settembre 2020 in un'unica soluzione ovvero in 4 rate scadenti il 16 settembre, il 16 ottobre, il 16 novembre e 16 dicembre 2020.

I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Le società per azioni, società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative con ricavi non superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni che nei mesi di marzo/aprile 2020 hanno realizzato ricavi inferiori al 33% rispetto ai ricavi realizzati nei mesi di marzo/aprile 2019 possono deliberare un aumento di capitale entro il 31/12/2020 non inferiore a 250 mila euro a condizione che al 31/12/2019 fossero:

- non in situazione da procedura concorsuale;
- con regolarità contributiva;
- in regola in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e salvaguardia ambiente;
- non avente conti bloccati per aiuti da Unione Europea;
- non avente cause ostantive di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- non avente amministratori e/o soci e/o titolari con condanne definitive negli ultimi 5 anni per evasione fiscale;
- non superino i 250 dipendenti.

Spetta sull'importo destinato ad aumento di capitale sociale (max 2 milioni) un credito d'imposta del 20% (contributo massimo 400 mila euro) a condizione che non vengano distribuite riserve e/o utili prima del 1° gennaio 2024.

La norma non è applicabile per le società controllanti.

Credito di imposta per perdite

Viene riconosciuto un credito di imposta del 50% sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino alla concorrenza del 30% dell'aumento del capitale sociale relativamente al risultato del bilancio di esercizio 2020 (che verrà approvato nel 2021) a condizione che non vengano distribuite riserve e/o utili prima del 1° gennaio 2024.

Investimenti in imprese danneggiate da COVID-19

Le persone fisiche che investono nel 2020 in imprese che realizzano ricavi superiori a 5 milioni fino a 50 milioni, hanno diritto ad una detrazione di imposta del 30% fino ad un massimo di un milione di investimento (detrazione massima 300 mila) con possibilità di riporto di detta detrazione anche negli anni successivi ma non oltre il terzo.

Le società che investono su imprese sempre delle dimensioni di cui sopra, hanno diritto ad una deducibilità dal reddito di un importo fino al 30% per un massimo investimento di euro 1 milione e ottocento mila (deducibilità massima euro 600 mila).

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020. 2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.". 2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2021".

Lotteria dei corrispettivi

La lotteria sugli scontrini fiscali è prorogata dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

[CIRCOLARI](#)

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.